



DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €

DETERMINAZIONE N. 396 DEL 28/11/2017 B.O. 569

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente **la fornitura** di reagenti per le esigenze del laboratorio della Prof.ssa Maria Teresa Montagna, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa

Codice C.I.G.: ZEA20E8E1B

Codice C.U.P.: H92I15000130002

UPB: Montagnas0094501Rpu01

Impegno di spesa: n. 21730 del 28/11/2017

IL COORDINATORE

- Considerato che il Dipartimento partecipa al progetto di ricerca "IMPACT" finanziato dalla Regione Puglia;
- Considerato che, nell'ambito del protocollo scientifico previsto dal disciplinare di ricerca approvato si rende necessario assicurare il regolare funzionamento del laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti della prof.ssa Maria Teresa Montagna, assicurando l'ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dal protocollo del progetto di ricerca "IMPACT" *IMpruving the health of PATients by supporting dynamiC health systems and new technologies*, finanziato dalla Regione Puglia, da parte degli operatori, come meglio specificato nella nota di richiesta inviata in **data 16/11/2017** dalla prof. ssa Montagna e che, pertanto, si rende necessario attivare la relativa procedura d'acquisto di reagenti per laboratorio.
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'oggetto dell'appalto per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. ... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a

40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”;

- Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l’utilizzo del criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”; – Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto della nota del **giorno 16/11/2017** inviata dalla prof.ssa Montagna con cui la medesima comunica la necessità di acquisire necessariamente i prodotti indicati, commercializzati unicamente dalla ditta **Biolife Italiana SRL**, al fine di assicurare la “prosecuzione di esperimenti già iniziati con prodotti uguali”;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene** proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- Constatato che il prezzo praticato è di **348,73 euro, più IVA**;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
 - l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento del laboratorio di “Igiene dell’Ambiente e degli Alimenti” della prof.ssa Maria Teresa Montagna, assicurando l’ordinario espletamento degli esperimenti scientifici previsti dal protocollo del progetto di ricerca “IMPACT”, finanziato dalla Regione Puglia, da parte degli operatori, come meglio specificato nella nota di richiesta inviata in **data 16/11/2017** dalla prof. ssa Montagna ;
 - l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di reagenti per il laboratorio di “Igiene dell’Ambiente e degli Alimenti” della prof.ssa Maria Teresa Montagna;
 - la forma contrattuale si identifica con l’invio del buono d’ordine ;
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
 - l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
 - l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
 - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di **euro 348,73 (IVA esclusa)** a favore della ditta **Biolife Italiana SRL** ;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di **euro 425,46 IVA compresa**, al cap. 103010104 – materiale di consumo per laboratorio, del budget di Dipartimento per l’e.f. 2017, UPB: Montagna 00945017Rpu01; **Impegno di spesa: n. 21730 del 28/11/2017**;

- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 28/11/2017

F.to IL COORDINATORE

Dott. Vincenzo De Fazio